IL TRIBUNALE DI VELLETRI AREA CONCORSUALE — CIVILE

Decreto di omologazione di piano del consumatore ex art. 12 bis e seg. L. 3/12

Il Giudice, dr Francesca Aratari,

visto il piano del consumatore presentato dal Sig.

in data

25.1.21 e la documentazione allegata;

vista la relazione dell'OCC, avv Cesare Valvo;

richiamato il proprio decreto in data 8.2.21, con il quale è stato dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9;

considerato che le posizioni debitorie illustrate ammontano ad € 62.474,41 e sono per lo più riferibili a finanziamenti chirografari, ad eccezione del debito per TARI 2017-2020 con il Comune di Albano Laziale e quello di euro 248.49 con l'Agenzia delle Entrate, emersi dalle verifiche effettuate da parte dell'OCC;

rilevato, in particolare, che il creditore Fiditalia spa ha ottenuto un titolo esecutivo ed instaurato procedura di pignoramento presso terzi, con ordinanza di assegnazione della somma in data 7.10.2020;

rilevato ulteriormente che il ricorrente propone ai creditori un piano di pagamento che, mediante la destinazione dell'importo di € 22.040,56, prevede:

- -il pagamento integrale delle spese del presente procedimento (compreso il compenso per il professionista avv), secondo le medesime tempistiche previste per il soddisfacimento dei creditori chirografari;
- il pagamento degli altri creditori nella misura del 30%;

e ciò tramite accantonamento da parte del ricorrente di una quota tratta dalle mensilità della propria retribuzione per 6 anni e 5 mesi massimo;

osservato che, come attestato dall'OCC, il ricorrente è titolare di 1/3 di un immobile per la cui vendita è stato dato incarico ad un'agenzia immobiliare, con destinazione dell'eventuale realizzo al pagamento dei creditori, nonché di una Fiat 500 diesel immatricolata nel 2015, indispensabile per recarsi al lavoro, e di reddito da lavoro dipendente, ammontante mediamente a € 1.500,00 per ogni mensilità; rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori va determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, quantificati in complessivi € 1.200,00 mensili, dunque mediamente per euro 300,00 al mese, salvi maggiori o minori importi risultanti dalla differenza tra l'entità accreditata a titolo di stipendio per ciascuna mensilità (comprese 13^ ed eventuale 14^), e l'importo di euro 1.200,00, senza scendere, tuttavia, al di sotto dell'importo di euro 280,00, quale importo minimo garantito dal ricorrente;

osservato che, quanto alla materiale esecuzione del piano medesimo, è previsto che il ricorrente accrediti mensilmente, mediante autorizzazione permanente, l'importo risultante dalla differenza tra l'entità accreditata a titolo di stipendio per ciascuna mensilità e l'importo di euro 1.200,00 (come sopra meglio descritta), su conto corrente bancario intestato alla procedura (senza tuttavia scendere al di sotto dell'importo di euro 280,00), da aprirsi a cura dell'OCC, il quale vigilerà sulla correttezza degli accrediti nella misura anzidetta e provvederà ad eseguire i pagamenti in conformità al piano, mediante bonifici a cadenza trimestrale, secondo un prospetto quantitativo da trasmettersi a tutti i creditori dall'OCC;

rilevato che l'OCC ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento ed ha indicato le cause dello stesso e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'insussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, e ha espresso un giudizio positivo quanto a completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato, in particolare, che emerge come l'indebitamento sia stato generato dalla riduzione del reddito subita da febbraio 2013 e dalla circostanza che i figli, ormai maggiorenni, non hanno trovato un'occupazione lavorativa, circostanze che non sono state seguite da comportamenti di assunzione di obbligazioni ascrivibili a mancanza di diligenza del ricorrente;

osservato, dunque, che l'indebitamento non è stato determinato da comportamenti colposi ascrivibili al ricorrente e che sussistono dunque le condizioni di omologa;

rilevato che tutti i creditori hanno ricevuto da parte dell'OCC la proposta del ricorrente e nessun creditore ha formulato contestazioni;

considerato che, in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834/2019), tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (Cass. n. 17391/20);

osservato che il piano, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore;

esso appare altresì più favorevole rispetto alla liquidazione del patrimonio, attesa l'entità dei cespiti liquidabili;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente ; dispone che i pagamenti vengano eseguiti dall'OCC avv Cesare Valvo, mediante bonifici trimestrali secondo quanto richiamato in parte motiva del presente decreto;

dispone che l'OCC vigili, anche presso l'agenzia immobiliare incaricata, sulle vicende relative all'immobile di cui il ricorrente risulta intestatario, al fine di verificare che la realizzazione del prezzo, nella misura di 1/3, sia acquista alla procedura;

dichiara che a partire dalla data di omologazione del piano non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali per causa o titolo anteriore, né possono essere proseguite le esecuzioni individuali mediante assegnazione del quinto dello stipendio;

dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Velletri e la notifica ai creditori a cura dell'OCC.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Velletri, 24.3.21

Il Giudice

(dr.ssa Francesca Aratari)